

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI MARZO ●●●

7 MERCOLEDÌ

CERTIFICAZIONE UNICA 2018 PER COMPENSI 2017

Invio telematico. I sostituti d'imposta che nel 2017 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro oggi, i dati contenuti nelle certificazioni uniche, da rilasciare agli interessati entro fine marzo, anche per consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre le dichiarazioni dei redditi precompilate. Si ricorda che il modello di certificazione unica 2018 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nell'anno 2017, compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2018 inclusi nel conguaglio di fine anno, nonché alle indennità di fine rapporto e relative anticipazioni, alle ritenute operate, alle detrazioni effettuate, ai dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali. La certificazione unica 2018, con relative istruzioni per la compilazione, è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

10 SABATO

OLIO

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della rivista.

15 GIOVEDÌ

IVA

Fatturazione differita per consegne di febbraio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della

consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di febbraio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di febbraio, anziché al mese di marzo.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di febbraio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di febbraio ai sensi del dm 15-11-1975.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano pervenute entro il mese di febbraio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre, entro oggi deve essere emessa apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento rie-

pilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300,00 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

16 VENERDÌ

IVA

Liquidazione mensile di febbraio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di febbraio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 marzo per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di febbraio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di febbraio. L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che dall'1-1-2016 sono state aumentate le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31; mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2018, come già anticipato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2018 a pag. 28, ha previsto l'aumento anche per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo del 7,7% per i bovini e dell'8% per i suini, demandandone la determinazione ad appositi decreti ministeriali. Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005 e quanto pubblicato, da ultimo, su *L'Informatore Agrario* n. 32/2017 a pag. 30. Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe in-

dividuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato, da ultimo, su *L'Informatore Agrario* n. 3/2016 a pag. 31.

IVA

Versamento annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della differenza tra l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2017 e gli importi già versati in base alle liquidazioni periodiche.

È possibile rateizzare l'importo dovuto a saldo in un numero massimo di nove rate mensili a partire da oggi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l'ultima rata non può essere versata oltre il 16-11-2018. All'importo di ogni rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

I contribuenti possono inoltre versare quanto dovuto entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Quest'anno la dichiarazione annuale Iva deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-4-2018; si ricorda che dallo scorso anno non è più possibile presentare la dichiarazione Iva unitamente a quella relativa ai redditi.

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2018, anche nella versione «Iva base 2018» utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di febbraio. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Si ricorda, però, che dal 2017 è stato modificato il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione Iva; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2018 a pag. 30 che richiama i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 17-1-2018.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa

all'anno 2017 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2017 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d'imposta nel mese di febbraio, anziché alla fine del 2017 o del gennaio scorso, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2017 e l'imposta già trattenuta, si ottiene l'importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare. Nel caso in cui, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d'imposta in base a un'aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.

Si ricorda inoltre che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell'anno. Il conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2017, e alle ritenute operate fino a tale data; tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2017 corrisposti entro il 12-1-2018. Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Con l'art. 1, comma 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia, il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 eu-

ro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi delle detrazioni d'imposta previste per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al terzo trimestre 2017, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Si ricorda che già dalla scadenza relativa al primo trimestre 2017 (16-9-2017) l'Inps non invia più la comunicazione con i dati da riportare nel modello F24 in quanto messi a disposizione nel «cassetto previdenziale aziende agricole» accessibile sul sito www.inps.it da parte dei singoli utenti in possesso del pin e degli intermediari abilitati appositamente delegati; per questa novità informatica si veda il messaggio Inps n. 3284 dell'11-8-2017 e l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 31/2017 a pag. 31.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.